



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO**, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica,



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 novembre 2019, (prot. n. 2172), con cui “a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 l'Istituzione Istituto Europeo del Design (IED) - Milano è autorizzata ad attivare i corsi accademici di secondo livello in: SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA – DASL 06 – Transdisciplinary Design”;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9.01.2018 (prot. n. 14), che “definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi”;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le “*indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante “*indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025*”;

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, secondo cui il termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi, indicato nella summenzionata nota prot. DGSINFS n. 25957 del 28.12.2023, è differito;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con cui l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, ha presentato la proposta di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato di “Transdisciplinary Design” (DASL 06) in “Design” (DASL 06) – indirizzo “*Transdisciplinary Design*”, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la delibera recante prot. RB/cc CA 053/24, con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, nell'adunanza del 12 gennaio 2024, ha approvato la proposta di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato di



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

“Transdisciplinary Design” (DASL 06) in “Design” (DASL 06) – indirizzo “*Transdisciplinary Design*”, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la delibera relativa all’adunanza del 16 gennaio 2024, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design, sede di Milano, ha approvato la proposta di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato di “Transdisciplinary Design” (DASL 06) in “Design” (DASL 06) – indirizzo “*Transdisciplinary Design*”, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota del 26 febbraio 2024, recante prot. n. RB/cc DA 047/24, con cui il Direttore dell’Istituzione ha attestato che la proposta di modifica del summenzionato corso di diploma accademico di secondo livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTA** la nota del 26 febbraio 2024, recante prot. n. RB/cc DA 046/24, con cui il Direttore dell’Istituzione ha dichiarato la conformità agli originali delle copie prodotte e caricate in piattaforma per la proposizione dell’istanza con la quale è stato attivato il relativo procedimento;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 1592 del 25 ottobre 2024, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell’Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano;

**VISTA** la nota del 12 luglio 2024, recante prot. n. RB/fb DA 099/24, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13141, con cui l’Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, ha manifestato “*l’intenzione di istituire un terzo indirizzo denominato "Transdisciplinary Design" del corso di DASL in Design, per il quale è stata trasmessa la richiesta di nuova attivazione in data 05/02/2024.*”

**CONSIDERATO CHE** nella suddetta nota del 12 luglio l’Istituzione aggiunge che “*Il suddetto indirizzo affiancherà gli altri due in "Interior Design" e "Product Design". Contestualmente esprimiamo l’intenzione di procedere alla rinuncia al corso di DASL in Transdisciplinary Design già approvato con DDG n. 2172 dell’8 novembre 2019. La rinuncia al corso di DASL in Transdisciplinary Design è direttamente connessa all’accreditamento dell’indirizzo "Transdisciplinary Design" all’interno del corso di DASL in Design, come richiesto tramite procedura di modifica in data 01/03/2024*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2024, (prot. n. 1769), con cui “a decorrere dall’anno accademico 2024/2025, l’Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design, sede di Milano, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare i corsi di diploma accademico di secondo livello in “Design della Comunicazione Visiva” – indirizzo “*Visual Communication*” (DASL 06), “Design della Moda” indirizzo “*Responsible Fashion Design*” (DASL 06), “Design” – indirizzi “*Interior Design*”, “*Product Design*” (DASL 06)”;

**VISTA** la delibera del 10 gennaio 2025, recante prot. SGMUR n. 260, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 503, concernente il parere favorevole espresso dal CNAM, nell’adunanza del 17 dicembre 2024, in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato di “Transdisciplinary Design” (DASL 06) in “Design” (DASL 06) – indirizzo “*Transdisciplinary Design*”, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**VISTA**, in particolare, la condizione presente nel sopracitato parere favorevole secondo cui il CNAM ha deliberato “*di esprimere parere favorevole alla richiesta di nuova attivazione dell’indirizzo in "Transdisciplinary Design" afferente al corso di diploma accademico di II livello in Design, a condizione che il Corso di Transdisciplinary Design (DASL06), autorizzato con decreto direttoriale 2172/2019, già esistente e attivato presso la Sede di Milano*”



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

dell'ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED), venga soppresso in seguito all'autorizzazione all'attivazione del predetto indirizzo in *Transdisciplinary Design*. L'Istituto sarà tenuto ad interrompere le nuove iscrizioni al Corso precedentemente autorizzato, garantendo al contempo la frequenza fino alla conclusione del percorso di studi solo per gli studenti iscritti, come stabilito al momento dell'inizio dei loro studi”;

**PRESO ATTO** che l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, ha manifestato la volontà di rinunciare all'erogazione del corso inerente la “SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA – DASL 06 – *Transdisciplinary Design*” autorizzato in virtù di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 novembre 2019, (prot. n. 2172);

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione a modificare il corso di diploma accademico di secondo già autorizzato di cui all'istanza citata;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, a modificare il corso di diploma accademico già autorizzato di “*Transdisciplinary Design*” (DASL 06) in “Design” (DASL 06) – indirizzo “*Transdisciplinary Design*”, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata a modificare il corso di diploma accademico di secondo livello autorizzato in virtù di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 novembre 2019, (prot. n. 2172), da “*Transdisciplinary Design*” (DASL 06) in Design” (DASL 06) indirizzo “*Transdisciplinary Design*”.
2. L'ordinamento didattico del sopracitato corso di diploma accademico di secondo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 2**

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

#### **Art. 3**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 1.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 4**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 5**

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 7**

A far data del presente decreto, il corso di diploma accademico di secondo livello in "Transdisciplinary Design" (DASL 06) autorizzato in virtù di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 novembre 2019, (prot. n. 2172), presso l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED), sede di Milano, è soppresso.

*IL MINISTRO*

Sen. Anna Maria Bernini